



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 13/04/2017

PIERCAMILLO DAVIGO
MIRELLA CERVADORO
MARCO MARIA ALMA
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI
GIOVANNI ARIOLLI

- Presidente - Sent. n. sez.
1102/2017
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.45380/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA nato il **X** 1950 a **X**

avverso la sentenza del 17/12/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO



Udita la requisitoria dell'avvocato generale, nella persona del dott. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 17.12.2015, la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione di primo grado che aveva condannato **BA** alla pena di mesi nove di reclusione e € 500,00 di multa per i reati di truffa di cui ai capi a) e b) (truffe commesse ai danni di **DF** e **MM**) unificati i reati sotto il vincolo della continuazione.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) travisamento della prova ex art.606 co.I lett.e c.p.p..La Corte d'Appello ha negato l'esistenza di un contratto presente agli atti del processo e ha affermato che gli altri contratti non esistono nonostante che quelli intestati a Futura srl non sono stati neppure cercati; 2) erronea applicazione dell'art.606, co.1, lett.b) c.p.p. in riferimento all'art. 192 c.p.p. in relazione al contratto sottoscritto da **ER** non valutato e di cui la Corte ne ha affermato illegittimamente l'inesistenza; 3) mancata assunzione di una prova decisiva ex art.606 co.I lett.d) c.p.p. La Corte d'Appello non ha acquisito copia dei contratti sottoscritti da **FD** per conto di **F** s.r.l. e non ha disposto l'esame grafologico sull'unico contratto ricevuto da **T**. L'esame dei contratti poteva dimostrare in modo chiaro e preciso che il ricorrente non ha compilato quelle parti dei contratti contestate dai querelanti; 4) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, co.1, lett.b) c.p.p. e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi dell'art.606 co.I lett. c) cpp in relazione all'art.123 c.p. La parte offesa non ha mai presentato querela nei confronti del **R** ma solo nei confronti della **T** e l'imputato non riveste alcuna qualifica, né quella di rappresentante né quella di dipendente di **T** - **T**. La querela presentata da **ER** non è quindi operativa nei confronti dell'imputato; 5) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, co.1, lett.b) c.p.p. e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi dell'art.606 co.I lett. c) cpp in relazione all'art.124 c.p. essendo tardiva la querela presentata dal **D**; 6) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, co.1, lett.b) c.p.p. e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi

dell'art.606 co.I lett. c) cpp in relazione agli artt.253 e 254 non essendo stati sequestrati i contratti sottoscritti dal **D** nonostante fossero corpo di reato; 7) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, co.1, lett.b) c.p.p. in relazione all'art.640 c.p.p. non avendo la p.o. **R** subito alcun danno; 8) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in punto responsabilità, in quanto nel caso di specie sussistono sia dubbi interni che dubbi esterni e mancano i riscontri su chi abbia redatto i contratti.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.

Il difensore della parte civile **RE** , avv.Franca Rosanna Giannotta ha fatto pervenire per l'udienza odierna dichiarazione di adesione all'astensione dell'attività giudiziaria indetta dall'Unione delle Camere Penali.

La Corte, sentito il Procuratore Generale che si oppone al rinvio, preso atto che il termine di prescrizione maturerà nei 90 giorni dalla data odierna, sicchè la dichiarazione di adesione all'astensione risulta proposta fuori dai termini previsti di codice di autoregolamentazione, dispone procedersi oltre.

Considerato in diritto

1.Nel ricorso solo formalmente vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale, e sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p. in quanto meramente reiterativi dei motivi d'appello e mancanti di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Cass.Sez.IVn.5191/2000 Rv.216473).

2.La motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune, e ai principi di diritto enunciati da questa Corte, in particolare in relazione all'idoneità e tempestività delle querele presentate, di cui al quarto e al quinto motivo di ricorso.

3. Il tenore letterale e logico del disposto di cui all'art. 123 c.p. consente di ritenere, come correttamente ha ritenuto la Corte d'Appello nella sentenza impugnata (in riferimento alla eccepita inidoneità della querela del **R** , v.pag.1 della sentenza impugnata) che la querela produce effetti nei confronti degli effettivi responsabili del crimine esposto, a prescindere dalle indicazioni contenute nell'atto circa

l'identificazione del presunto autore del reato. In tal senso, è la consolidata e puntuale giurisprudenza di questa Corte, con decisioni risalenti nel tempo e riaffermate di recente (v., Cass. Sez.V, Sent.n. 7473/2014 Rv. 258882; Sez.IV, Sent. n. 42479/2009 Rv. 245457; Sez.III, sent.n.1654/97 Rv.209570; Sez.V, Sent. n. 5403/1989 Rv. 181026)

4. E' parimenti giurisprudenza consolidata di questa Corte che il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (v. Cass. Sez.VI, Sent. n. 3719/2015 Rv. 266954; Sez.IV, Sent. n. 21527/2015 Rv. 263855; Sez.IV, Sent. n. 5007/1998 Rv. 210621;), come già sottolineato dalla Corte territoriale che, sulla base di tale premessa in diritto, ha ritenuto di individuare il termine iniziale di decorso dei tre mesi utili alla data di ricevimento della fattura 9.3.2009 di oltre 1900,00 con la quale il **D** ha avuto la piena consapevolezza che gli era stato attivato un servizio mai richiesto (tele leasing). Il **D** ha infatti saputo del leasing non voluto solo dopo essersi informato della bolletta di 1900,00 (v.pag.2 della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso, fondato sulla rilevanza della conoscenza comunque acquisita del fatto al fine di consentire il decorso del termine per proporre querela, ignora tale pacifica interpretazione e sollecita una diversa determinazione non supportata da elementi concreti, posto che proprio la mancanza di certezza sul contratto di leasing risulta dimostrata, in senso contrario a quanto prospettato dalla difesa, dagli interventi richiesti e dalle iniziative della parte al riguardo (dopo l'installazione della nuova centralina da parte di due tecnici non di **T**, a seguito delle rimostranze del **D** intervennero due tecnici **T** che rappresentano al **D** che la centralina installata non era della **T**, e successivamente alla ricezione della fattura del marzo 2009 con indicazione del pagamento da eseguire entro il 14.4.2009 il **D** viene a sapere che risultava sottoscritto a suo nome ma a totale sua insaputa un contratto di leasing con una società che opera con la **T** di Milano v.pagg.1 e 2 della sentenza di primo grado).

4. Gli ulteriori motivi concernono tutti la mancata acquisizione dei contratti da parte del primo giudice, la mancata perizia grafologica sul contratto acquisito in copia del **R**, l'inattendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, l'insussistenza del reato di truffa per mancanza del danno, riproponendo le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e prospettando anche valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d'appello, valutazioni insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici. La Corte territoriale, rispondendo a tutti i motivi d'appello, ha evidenziato la completezza degli elementi probatori acquisiti a carico dell'imputato, e in particolare la piena attendibilità delle dichiarazioni delle due vittime anche in considerazione del comportamento delle due società coinvolte che hanno spontaneamente e tempestivamente riconosciuto le ragioni delle vittime, nonché la

sussistenza del reato di truffa in quanto il foglio in bianco non è stato rilasciato spontaneamente dalle parti offese, bensì a cagione del raggio perpetrato dall'imputato. E il danno è evidentemente costituito dai maggiori esborsi dalle stesse dovuti a nulla rilevando la risoluzione dei contratti successivamente alla consumazione dei reati (v.pagg.3-5 della sentenza impugnata).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato, il 13.4.2017.

Il Consigliere estensore
Mirella Cervadoro



Il Presidente
Piercamillo Davigo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL

18 SET. 2017



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

